



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 27 DEL 25/02/2020**

**OGGETTO: CONTROVERSIA SIG. ANDREA MINGARDI/COMUNE DI CAMPO  
NELL'ELBA - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - INCARICO PER  
ATTO DI OPPOSIZIONE ED EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE IN  
SEDE GIURISDIZIONALE**

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 15 del 16.09.2019 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.03.2019, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

### Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2020 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.295 del 17/12/2019, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione sono stabiliti al 31 marzo 2020;

**Visto** il ricorso, acquisito al Prot.37 del 02.01.2020, presentato davanti al Capo dello Stato proposto dal Sig. Andrea Mingardi al fine di ottenere l'annullamento dell'Attestazione di Conformità n.41/2019 rilasciata dal Comune di Campo nell'Elba in data 02.09.2019, nonché di tutti gli atti alla stessa sanatoria presupposti e comunque connessi;

**Richiamata** la Deliberazione della G.C. n.20 del 14.02.2020, immediatamente eseguibile, con la quale si è ritenuto che nel caso specifico ricorressero i presupposti per opporsi alle richieste avanzate, sussistendo valide argomentazioni difensive in fatto ed in diritto a salvaguardia dei provvedimenti impugnati, e pertanto validi motivi per la costituzione in giudizio nel ricorso sopra citato, o innanzi al Capo dello Stato o, in caso di trasposizione in sede giurisdizionale, avanti al TAR Toscana, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di individuare tempestivamente idoneo professionista esterno per la tutela legale dell'Ente;

**Sentito** al riguardo l'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso totale di € 5.156,10 comprensivo di IVA, CPA e ritenuta d'acconto, come da nota assunta al Prot. n. 1657 del 07.02.2020;

**Considerato** che l'Avv. Renzo Grassi presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

### Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;

- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

**Ritenuto**, pertanto, di poter affidare all'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, l'incarico per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso;

**Ritenuto** di formalizzare l'incarico all'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, assumendo il necessario impegno di spesa;

**Rilevato** che per lo svolgimento del suddetto incarico, sulla base di quanto richiesto dall'Avv. Renzo Grassi, possa essere operata una presunzione di spesa di 5.156,10 comprensiva di IVA, CPA e ritenuta d'acconto, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2020 del Bilancio 2019/21 in esercizio provvisorio;

**Vista** la dichiarazione di regolarità contributiva come da DURC della Cassa Forense Prot. N. 230845 del 23.11.2019;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2019;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di un servizio di carattere legale e quindi non frazionabile;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **D E T E R M I N A**

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

- 1 di conferire incarico all'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, Via Roma n. 9 per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti al Capo dello Stato o, in caso di trasposizione in sede giurisdizionale, avanti al TAR Toscana promosso dal Sig. Andrea Mingardi al fine di ottenere l'annullamento dell'Attestazione di Conformità n.41/2019 rilasciata dal Comune di Campo nell'Elba in data 02.09.2019, nonché di tutti gli atti alla stessa sanatoria presupposti e comunque connessi;
- 2 di attribuire per quanto sopra all'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, ogni facoltà di legge in proposito;
- 3 di impegnare la somma complessiva di € 5.156,10 comprensiva di IVA, CPA e ritenuta d'acconto a favore dell'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, Via Roma n. 9, P. IVA 01130380494, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2020 del Bilancio 2019/2021 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;
- 4 di dare, altresì, atto del rispetto:
  - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
  - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
  - dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di un servizio di carattere legale e quindi non frazionabile.

IL RESPONSABILE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)